



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 381 DEL 19/05/2017

CONCESSIONE IN COMODATO ALL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA DEI LOCALI COMUNALI IN VIA RASI SPINELLI DA ADIBIRSI A SEDE DELLA GUARDIA MEDICA ESTIVA PERIODO "MAGGIO - SETTEMBRE 2017" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

Vista la comunicazione dell'AUSL della Romagna – Servizio “Risorse Strutturali e Tecnologiche – U.O. Attività Tecniche” acquisita al Protocollo Generale di questo Comune in data 02/05/2017 con n. 17077 in atti, con la quale si chiede di poter svolgere il servizio di guardia medica presso i locali del Comune di Cattolica siti in Via Rasi Spinelli n. 3 anche per la corrente stagione estiva periodo “20 maggio – 15 settembre” al fine di potenziare il servizio sanitario ambulatoriale pubblico nell'ambito della suddetta stagione turistica;

Considerato che lo svolgimento del servizio stagionale richiesto si configura come un evidente interesse pubblico per un'attività prestata sia nei confronti della popolazione residente ma, in particolare, a favore dell'utenza turistica, come peraltro positivamente sperimentato dai precedenti, similari servizi prestati dall'Azienda sanitaria in questione;

Dato atto che il comodato di cui trattasi viene concesso in conformità a quanto dispone l'art. 19 del “Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella gestione dell'Ente” e che non comporta cessione o rinuncia del Concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale;

Visto, a tal proposito, lo schema di contratto che andrà a disciplinare il sopracitato comodato per l'anzidetto periodo stagionale, che pone a carico della Comodataria tutte le spese necessarie per l'uso di che trattasi inclusi i consumi di acqua, energia elettrica, pulizia dei locali, ecc., il tutto forfettariamente stimato in € 500,00 oltre all'obbligo della medesima Comodataria a rimborsare parzialmente il costo della polizza generale di assicurazione “incendio/fabbricati” già contratta dall'Amministrazione Comunale per l'immobile ove sono ubicati i locali in questione, pure forfettariamente computato in € 200,00;

Ritenuto di provvedere in merito,

Visto inoltre:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'ente o nella gestione dell'ente approvato con deliberazione del C.C. 31/ del 26.03.2009;

D E T E R M I N A

1)- di concedere in comodato all'azienda AUSL della Romagna con sede legale a Ravenna – Via De Gasperi n. 8, come richiesto dalla propria Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche – U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio” con sede a Rimini – V/le Settembrini n. 2, e per le motivazioni esposte in premessa, **i locali di proprietà comunale siti in Via Rasi – Spinelli n. 3, censiti al C.F. a Foglio 3, Particella 4171, categ. A10 di mq 70 circa, per lo svolgimento del servizio di guardia medica estiva, periodo “20-05 al 15-09-2017”, ai sensi dell'art. 19 del “Regolamento per le concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella gestione dell'Ente”;**

2)- di dare atto che **il comodato di cui sopra sarà regolamentato secondo lo schema di contratto** che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

3)- di dare altresì atto che nell'ambito di detto comodato **la sopracitata Azienda Sanitaria procederà al versamento a favore del Comune comodante di complessivi € 700,00** (Euro settecento/00) a titolo di rimborso forfettario delle spese per il consumo di acqua, energia elettrica e pulizia dei locali, nonché della polizza comunale generale di assicurazione “incendio/fabbricati”, tale somma **sarà introitata** con apposito accertamento da assumersi **sul capitolo di entrata 700002 “RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.)” del bilancio 2017** – piano dei conti: 3.05.02.03.005;

4)- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ufficio Patrimonio
Servizi Finanziari
Ufficio Contratti

Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi
Settore 02

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 19/05/2017

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Rep. interno n. del 2017

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO CON L'AZIENDA

AUSL DELLA ROMAGNA RELATIVO AI LOCALI DI

PROPRIETA' COMUNALE POSTI A CATTOLICA IN VIA RASI –

SPINELLI N. 3 DA ADIBIRSI A SEDE “GUARDIA MEDICA

ESTIVA” - Periodo: 20 maggio – 15 settembre 2017

L'anno duemiladiciasette (2017), il giorno..... del mese di,

nella Residenza Comunale di Cattolica, con la presente scrittura privata,

da valersi ad ogni effetto di legge,

T R A

l'arch. Alessandro Costa, nato a Recanati (MC) il 28/01/1970 (C.F.: CST LSN 70A28H 211V), che interviene in questo atto non in proprio, ma

esclusivamente in nome, **per conto e nell'interesse del Comune di**

Cattolica che rappresenta legalmente, in qualità di Dirigente Settore 2

del Comune predetto (nel seguito denominato Committente) - codice fiscale e partita IVA n. 00343840401, giusta Decreto Sindacale n. 2 del 19/01/2017, che agisce e stipula ai sensi dell'art. 83 dello Statuto

Comunale ed in esecuzione della propria **Determinazione n. del /2017**

E

l'Ing. Elena Masinelli, nata a Rimini il 30/09/1962, che interviene e

stipula, in esecuzione della Determinazione del Direttore U.O.

Progettazione e Sviluppo Edilizio **n. del**.. **nonchè in**

qualità di Dirigente presso l'U.O. Progettazioni e Sviluppo Edilizio – Ufficio Patrimonio sede di Rimini, dell'Azienda U.S.L. della Romagna,

con sede legale a Ravenna, in Via De Gasperi n. 8 (P.I.: 02483810392),

si conviene e si stipula quanto segue,

Art.1

Il Comune di Cattolica (in seguito indicato “Comodante”), come sopra

rappresentato, concede all'A.U.S.L. della Romagna (in seguito indicata “Comodataria”) che a mezzo del sopracitato Responsabile del

Procedimento della propria U.O. Progettazioni e Sviluppo Edilizio,

Ing. Elena Masinelli, accetta a titolo di comodato d'uso, il seguente

immobile: locali di proprietà comunale siti a Cattolica in Via

Rasi – Spinelli n. 3 distinti al C.F. al Foglio 3, Particella 4171, di mq 70 circa, il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata al presente

atto (allegato A). Tali locali verranno utilizzati dalla Comodataria come

sede della “Guardia Medica Estiva”.

Art.2

Il presente contratto, a norma dell'art. 1803, comma 2 cod. civ., si intende a

titolo gratuito con l'obbligo per la Comodataria di utilizzare il bene solo ed

esclusivamente per l'uso convenuto, senza alcuna possibilità di cederlo in

sub – concessione senza il preventivo consenso del Comodante (art. 1804

cod. civ.).

Art.3

Il comodato si intende concesso per la stagione estiva 2017 (20 maggio -

15 settembre), con obbligo di restituire il bene nello stato di fatto in cui

si trova attualmente, fatto salvo il normale deterioramento per l'uso.

Il Comodante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente

	contratto, qualora il bene oggetto di comodato venga utilizzato per scopi ed	
	usi diversi da quelli pattuiti, qualora la Comodataria si renda responsabile di	
	gravi irregolarità che determinano, di fatto, una gestione lucrativa, qualora	
	non provveda al rimborso delle spese di cui al successivo art. 4 e/o in ogni	
	caso di pubblico interesse.	
	Art.4	
	La Comodataria si fa carico di sostenere tutte le spese necessarie per l'uso	
	che intende fare del bene oggetto del presente contratto, nonché delle spese	
	per il consumo di acqua, energia elettrica e pulizia dei locali concessi in	
	comodato che vengono forfettariamente e preventivamente stimate per il	
	periodo "20 maggio – 15 settembre 2017" in complessivi € 500,00 (euro	
	cinquecento//00).	
	La Comodataria si impegna inoltre a rimborsare il costo della polizza di	
	assicurazione "incendio/fabbricati" già contratta dall'Amministrazione	
	Comunale per l'immobile ove sono ubicati i locali in questione e pure	
	forfettariamente computato in € 200,00 (euro duecento//00).	
	Il pagamento di quanto sopra, pari a complessivi € 700,00 (euro	
	settecento/00) sarà eseguito dalla Comodataria entro il 30 settembre	
	2017, con bonifico presso la Tesoreria Comunale "Unicredit Banca" agenzia	
	di Cattolica – IBAN: IT 20 Z 0200867750000010557764, dietro apposita	
	emissione contabile del Comodante.	
	Art.5	
	La Comodataria dichiara di aver preso visione del bene oggetto del presente	
	contratto, di non avere riscontrato vizi che possono arrecare danno a chi se	

	ne serve e pertanto solleva sin da ora il Comodante dalle responsabilità di	
	cui all'art. 1812 del cod. civ. L'Amministrazione Comunale viene inoltre	
	sollevata da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni a cose e persone	
	che dovessero verificarsi nell'immobile di che trattasi.	
	Art.6	
	Il Comune di Cattolica potrà esercitare, a propria discrezione, controlli sulle	
	condizioni dei locali oggetto del presente contratto durante tutto il periodo	
	del comodato. Alla scadenza del presente contratto di comodato nulla sarà	
	dovuto dall'Amministrazione Comunale per eventuali lavori di	
	miglioramento effettuati dall'Azienda USL anche in adempimento di leggi	
	statali o regionali.	
	Art. 7	
	La Comodataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi	
	di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a	
	non compiere alcun atto o omissione, finalizzato direttamente e/o	
	indirettamente a turbare o compromettere il buon andamento dell'azione	
	amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di	
	leggi e regolamenti. La Concessionaria si impegna altresì a rispettare i	
	protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la	
	loro mancata osservazione andrà a costituire causa di risoluzione del	
	presente contratto.	
	Art. 8	
	La Comodataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art.	
	53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di	

lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art.9

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, comprese quelle di registrazione, competono alla Comodataria.

Art.10

Per quanto non contemplato dal presente contratto, si fa riferimento alle vigenti norme del Codice Civile e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Art.11

In caso di controversie sarà competente il foro di Rimini.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. IL COMODANTE

P. LA COMODATARIA

arch. Alessandro Costa

Ing. Elena Masinelli